



Prot. n. 1190

Determinazione n. 9/2026

Vs/rif

Aosta, 19 marzo 2026

DECISIONE DI CONTRARRE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A. – PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA DELL'OPERATORE ECONOMICO I&P PARTNERS S.R.L., RITIRO DELLA CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE E NUOVO AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. MARINO ANGELO – CIG BAE995AD82

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- la Società ha necessità di affidare il servizio di consulenza, assistenza e supporto in materia di protezione dei dati personali e dell'incarico di responsabile protezione dati (RPD o DPO) il cui avvio era previsto per il 1° gennaio 2026, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- in data 17 ottobre 2025 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Place-VdA una richiesta di preventivo, indirizzata agli operatori economici interessati e dotati dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 dell'avviso;

RILEVATO CHE

- gli operatori economici interessati erano tenuti a far pervenire i preventivi entro le ore 12.00 del 5 novembre 2025;
- entro il termine previsto sono pervenuti n. 9 preventivi, dai seguenti operatori economici:
 1. Avv. Bianchi Erika con sede a Pavia





2. Avv. Borghi Gabriele con sede a Reggio Emilia
3. Avv. Bosaz Olivia con sede a Pistoia
4. Ing. Diena Renzo con sede a Ivrea
5. Emmess S.r.l. con sede a Milano (MI)
6. Frareg S.r.l. con sede a Milano (MI)
7. I&P Partners S.r.l. con sede a Milano (MI)
8. Ing. Marino Angelo con sede in Torino (TO)
9. Avv. Pivato Cristiano con sede ad Aosta (AO)

- in data 10 dicembre 2025 il RUP, nella persona di Michel Luboz, ha effettuato la valutazione dei preventivi pervenuti, sulla base degli elementi valutativi individuati all'art. 8 dell'avviso;
- all'esito della valutazione, l'offerta di I&P Partners S.r.l. è risultata la migliore e la Società di Servizi Valle d'Aosta procedeva ad affidare il servizio a tale operatore economico con decisione a contrarre n. 1/2026 del 7 gennaio 2026;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico I&P Partners S.r.l., successivamente all'adozione della determinazione di affidamento e antecedentemente alla stipulazione del contratto, ha comunicato formalmente la propria rinuncia all'incarico con nota pec n. 1020 del 10/03/2026;
- la Società di Servizi Valle d'Aosta ha quindi necessità di individuare un altro operatore economico cui affidare il servizio, utilizzando a tal fine i preventivi pervenuti in data 5 novembre 2025, non essendo ancora trascorso il termine di validità di giorni 180 di cui all'art. 17, c. 4 del d.lgs. n. 36/2023;

POSTO CHE

- l'operatore Ing. Marino Angelo con sede in Torino (TO), ha presentato l'offerta che, esclusa quella di I&P che ha rinunciato all'incarico, risulta essere la più conveniente sotto il profilo economico, oltre che idonea e conforme ai criteri stabiliti nell'avviso;
- la proposta dell'operatore economico ing. Marino Angelo risulta congrua e rispondente alle esigenze della stazione appaltante;
- l'affidamento in esame non presenta un interesse transfrontaliero certo, atteso che l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri Stati membri e all'esistenza di rilevanti barriere normative, logistiche e linguistiche connesse al servizio;





- i servizi non possono essere suddivisi *ab origine* in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, in ragione della esiguità dell'importo del contratto e correlativamente della garanzia;
- la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17, comma 8 del medesimo Codice;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed *intuitu personae*;

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;
- di non impegnare alcuna somma per il contributo ANAC, in quanto il valore dell'affidamento è inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;





- ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 si prevede la possibilità di proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi al fine di procedere ad un nuovo affidamento del servizio.

VISTI

- il D. Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;

DETERMINA

- di prendere atto della rinuncia all'incarico dell'operatore economico I&P Partners S.r.l., la cui proposta era stata valutata migliore all'esito della valutazione dei preventivi, e conseguentemente di ritirare l'aggiudicazione già disposta con provvedimento n. 1/2026 del 7 gennaio 2026;
- di procedere, in base a nuova valutazione dei preventivi pervenuti e tuttora validi, ad affidare il servizio di consulenza, assistenza e supporto in materia di protezione dei dati personali e l'incarico di RPD/DPO all'operatore economico Ing. Marino Angelo, alle condizioni economiche proposte in sede di preventivo, per un importo complessivo pari a € 3.600,00 (IVA esclusa), per il periodo dal 23 marzo 2026 al 31 dicembre 2027;
- che le condizioni contrattuali principali sono indicate nel presente provvedimento e che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata con cadenza annuale, a seguito di valutazione positiva delle prestazioni svolte;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto – RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel Luboz;
- di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata saranno esigibili negli anni 2026 e 2027.

L'Amministratore unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

